

Edizione di martedì 29 marzo 2016

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

[Notifica a mezzo p.e.c. nel processo amministrativo: il “no” del Consiglio di Stato](#)

di **Serena Pilato**

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

[Sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Il «vademecum» elaborato dal Tribunale di Milano per le azioni di responsabilità ex art.146 LF](#)

di **Stefano Nicita**

IMPUGNAZIONI

[Sull'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per omessa indicazione od omessa prova della data di comunicazione dell'ordinanza](#)

di **Michele Ciccarè**

DIRITTO BANCARIO

[Domanda di nullità delle clausole del contratto di c/c](#)

di **Fabio Fiorucci**

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Notifica a mezzo p.e.c. nel processo amministrativo: il “no” del Consiglio di Stato

di **Serena Pilato**

Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189

[Scarica la sentenza](#)

[1] **Processo amministrativo – notificazione a mezzo P.e.c. – utilizzabilità – esclusione** (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 52)

[2] **Processo amministrativo – notificazione a mezzo P.e.c. – inesistenza – costituzione in giudizio del soggetto destinatario – sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo dell’atto – esclusione** (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 52)

[1] *In assenza dell’autorizzazione presidenziale, la notifica a mezzo P.E.C. non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo, in base al disposto di cui all’art. 16- quater, comma 3- bis, del D.L. n. 179/12, esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile della modalità di notificazione in oggetto.*

[2] *L’invalidità della notifica effettuata a mezzo P.E.C. non può essere sanata dalla successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica.*

CASO

[1-2] La parte soccombente in un giudizio innanzi al T.a.r. Sardegna impugna la sentenza innanzi al Consiglio di Stato e notifica ricorso alla controparte a mezzo P.E.C.

SOLUZIONE

[1-2] Il Consiglio di Stato, senza pronunciarsi sul merito della regiudicanda, dichiara irricevibile ricorso in appello per inesistenza della notificazione di quest’ultimo, siccome avvenuta in via telematica.

QUESTIONI

[1-2] Le questioni messe in luce dalla pronuncia sono principalmente due: la prima attiene al carattere di specialità del processo amministrativo sotto il profilo dell’esclusione, nello stesso, della notifica a mezzo P.E.C.; la seconda è legata alla natura del vizio che inficerebbe la notificazione in tal modo effettuata.

L'uso dello strumento in argomento non è, infatti, previsto dal codice del processo amministrativo, che, all'art. 52, espressamente richiede un'autorizzazione del Presidente per la notifica, in via telematica, del ricorso.

Sulla prima questione, si sottolinea che, contrariamente a quanto previsto per i giudizi civili e penali – in cui l'uso della modalità in parola è regolato dalla L.53/94 –, per il processo amministrativo l'All. 2 al c.p.a. prevede l'emanazione di un apposito D.P.C.M. che specificamente disciplini la materia.

In difetto del decreto menzionato, la lacuna normativa sta avendo non irrilevanti ripercussioni sull'esito dei procedimenti. (cfr. Tar Lazio, 13 gennaio 2015, n. 396)

Irragionevole appare il tentativo di rivendicare, sotto questo aspetto, la specialità del processo amministrativo: l'uso della P.E.C. risponde, infatti, ad esigenze di celerità e certezza delle notifiche degli atti processuali; la scelta di limitarne l'uso ai soli processi civile e penale non può che destare perplessità, non integrando lo strumento un istituto di diritto processuale, ma un mero, materiale, mezzo di notifica.

Il processo telematico non è, infatti, un nuovo processo, consistendo, piuttosto, in un sistema di strumenti informatici volti alla gestione dei dati dei soggetti coinvolti (DE SANTIS A. D., voce *Processo telematico* [dir. proc. civ.], in *Treccani.it*, 2015).

Ancora, tenendo conto del carattere estremamente tecnico delle disposizioni contenute nella L. 53/94, non si comprende perché, per l'uso della P.E.C. per la notifica di atti del processo amministrativo, dovrebbero valere regole diverse (cfr. CARINGELLA F., *Codice del nuovo processo amministrativo*, Roma, 2013, 447).

Sulla seconda questione, si osserva che la tesi dell'inesistenza denota un atteggiamento rigidamente formalistico, difficilmente conciliabile con le necessità della prassi processuale e con lo stesso interesse delle parti ad una "giustizia sul merito".

Propendere per la radicale tesi dell'inesistenza della notifica non lascia, infatti, alcuno spazio alla possibilità che il vizio venga successivamente sanato mediante la costituzione in giudizio dell'appellato: le ripercussioni di un indirizzo siffatto sull'esito del procedimento sono inesorabili, pregiudicando le stesse, irrimediabilmente, l'interesse delle parti a conseguire pronunce sul merito.

Più condivisibile appare il più moderato orientamento propenso ad ammettere l'uso della P.E.C. nel processo amministrativo, pur in mancanza dell'autorizzazione presidenziale di cui all'art. 52 c.p.a. (cfr. Cons. St., 28 maggio 2015, n. 2682 e Cons. St.14 settembre 2015, n. 4270). L'assenza di quest'ultima non è stata, in particolare, ritenuta idonea ad inficiare la validità della notificazione, in ragione della ritenuta diretta applicabilità della L. 53/94 al processo amministrativo.

Per dirimere il riferito contrasto giurisprudenziale, occorrerebbe tenere nella dovuta considerazione l'innegabile tendenza del processo amministrativo a progressivamente trasformarsi in un "processo telematico": onde evitare che l'attuale lacuna normativa abbia perniciosi reflussi sull'esito dei giudizi, l'estensione – quanto meno in via interpretativa – dell'ambito di applicazione della L. 53/94 appare, nelle more dell'approvazione del richiamato D.P.C.M., non solo ammissibile, ma anche necessaria e auspicabile.

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Il «vademecum» elaborato dal Tribunale di Milano per le azioni di responsabilità ex art.146 LF

di **Stefano Nicita**

Il Presidente della Sezione Specializzata in materia di Impresa B del Tribunale di Milano, con una comunicazione del 22 gennaio 2016, ha pubblicato un vademecum contenente due modelli di “prospetto” che i difensori sono invitati a compilare ed inserire nella prima pagina degli atti introduttivi delle cause di responsabilità introdotte dai curatori fallimentari nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori di società di capitali ai sensi dell’art. 146 Legge Fallimentare.

IL PROTOCOLLO

Sovente le procedure concorsuali generano contenziosi, anche molto complessi. In effetti, le vicende giudiziali che scandiscono la gestione del patrimonio fallimentare spesso si snodano lungo vari anni e coinvolgono una pluralità di parti. La particolare rilevanza sistematica di tale materia giudiziale è oggi riconosciuta dalla norma dell’art. 43, comma 4, L.F. che dispone: “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità.”

Controversie siffatte già a partire dall’esame degli atti introduttivi richiedono “*un notevole impegno da parte del giudice istruttore*”, essendo necessario individuare quali siano gli elementi in fatto ed in diritto rilevanti onde conoscere e deliberare sulla domanda proposta. Le azioni di responsabilità introdotte da curatori fallimentari nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori di società di capitali ex art.146 LF., ad esempio, costituiscono, da sempre, un rilevante impegno per le Sezioni fallimentari dei Tribunali italiani (oggi Sezioni specializzate in materia di impresa) sia per quanto riguarda gli organi giudicanti sia per quanto riguarda il carico di lavoro imposto alle cancellerie.

Inoltre, l’attività degli avvocati del *libero foro* chiamati ad esercitare il diritto di difesa in tali controversie è foriera di atti “*normalmente*” assai articolati e redatti secondo l’ordine espositivo più vario”.

Può tale mancanza di omologazione, tale disomogeneità redazionale, andare a discapito del c.d. principio di ragionevole durata del processo, presidiato dalla Costituzione (Art.111 Cost.) e dal Diritto sovranazionale (art.6 della CEDU)?

A tale questione il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa B dà risposta affermativa. La Sezione fallimentare meneghina ha, perciò, deciso di elaborare due “*prospetti*”, rispettivamente per l’attore e il convenuto, che i difensori sono “*invitati ad inserire*” nella prima pagina degli atti introduttivi delle controversie di cui all’art.146 L.F., ordinarie o cautelari. Tutto ciò al fine di rendere più agevole la individuazione dei dati salienti fin dalla

prima udienza e, quindi, accelerare lo studio delle controversie.

Il primo dei due modelli, c.d. *Prospetto dei fatti costitutivi della domanda*, va inserito nell'atto di citazione – o nel ricorso cautelare – e prevede quattro sezioni: A. Denominazione della società attrice, data di costituzione e data di fallimento;

B. Soggetti convenuti nel presente giudizio, qualifica e periodo di permanenza in carica;

C. Addebiti contestati ai convenuti e relativi riferimenti temporali (con allegate alcune voci esemplificative tipiche di addebito);

D. Danno conseguente a ogni addebito e relativo criterio di quantificazione (con allegate alcune voci esemplificative tipiche di addebito);

Anche il secondo dei due modelli, c.d. *Prospetto delle contestazioni e dei fatti estintivi/impeditivi/modificativi della pretesa*, prevede quattro sezioni e va inserito nella comparsa di risposta – o nella memoria difensiva cautelare (ognuna delle quali con allegate alcune voci esemplificative tipiche):

A. Eccezioni preliminari, fatti estintivi, impeditivi, modificativi della pretesa avversaria;

B. Contestazioni quanto alla qualifica/periodo di permanenza in carica dei convenuti;

C. Contestazioni quanto agli addebiti e relativi riferimenti temporali;

D. Contestazioni quanto al danno conseguente a ogni addebito e relativo criterio di quantificazione.

IL PRINCIPIO DI SINTETICITA'

Fondamento normativo del vademecum in commento è dichiaratamente il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, che all'art. 16-bis, comma 9 octies. dispone: "Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica."

Centrale ai fini del presente commento appare, quindi, delineare i contorni giuridici del c.d. principio di sinteticità degli atti processuali.

Nessuna norma codicistica impone, in generale, il rispetto di tale regola redazionale nel primo grado di giudizio. Solo in casi specifici il c.p.c. dispone espressamente, a pena di nullità, l'osservanza di criteri di elaborazione del testo di un atto giudiziale. Si pensi:

a. all'art. 46 disp. att. c.p.c.: "I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.";

b. all'art. 164, 4° comma, c.p.c., per cui la citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti;

c. all'art.167, 1° comma, c.p.c. che dispone: "[...] Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla.[...]."

Diversamente in sede di impugnazione sono ravvisabili disposizioni che impongono esplicite regole redazionali alle difese. Il codice, infatti, prescrive l'inammissibilità degli atti introduttivi nei gradi di appello e cassazione, per mancanza di specificità dei motivi (cfr. l'art. 342 c.p.c., per l'appello e l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per il ricorso in cassazione, che ha offerto una base normativa al requisito della c.d. *autosufficienza*).

Sempre restando in tema di legislazione nazionale, va poi ricordato l'art. 3, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo ("Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica."). Tale disposizione (dal 2010) pone un principio generale che, in termini paradigmatici ed orientativi, è stato considerato di portata assai più ampia rispetto all'ambito di stretta applicazione positiva.

Anche nel diritto europeo esiste un specifico richiamo a criteri di sinteticità degli atti processuali nell'art. 58 del regolamento di attuazione dello Statuto della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione.

LA DOTTRINA

La dottrina si è occupata della questione interrogandosi sulla portata del principio e sulle sanzioni per eventuali trasgressioni (FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in Riv. Dir. Proc., 2013, 853 e segg.).

Da una parte, si è affermato che il mancato rispetto di criteri di chiarezza e sinteticità dell'atto processuale, senza una specifica sanzione normativa, non possa determinare una chiusura in rito del processo nel rispetto del principio di libertà delle forme previsto dall'art. 121 e 156 c.p.c. (COMMENDATORE, *Forma degli atti processuali. - Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. It.*, 2015, 4, 851, nota a Cass. civ. Sez. lavoro, 06 agosto 2014, n. 17698 e Cass. civ. Sez. lavoro, 30 settembre 2014, n. 20589; TRIA, *Il linguaggio e lo stile delle Corti Supreme*, in *Lingua e diritto*, 2013, 188). Da altra parte, alcuni hanno ricondotto il tema della sinteticità a quello generale del c.d. abuso del diritto di difesa nel processo (così Dondi – Giussani, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 193 e segg), altri, invece, in mancanza di "un intenzionale deficit collaborativo della parte, da cui poter all'evidenza desumere la carenza d'interesse ad una decisione nel merito" (COMMENDATORE, *op. cit.*; cfr. anche SCARSELLI, *Il c.d. abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1465) hanno decisamente negato l'ipotizzabilità di un abuso ravvisabile per la sola prolissità dell'atto e sanzionabile con la chiusura in rito.

Altra autorevole dottrina, poi, (dato il tenore dispositivo degli artt. 92, 88 e 96, comma 3, c.p.c. in tema di condanna alle spese del giudizio), ha rinvenuto nella violazione della sinteticità e chiarezza una "peculiare responsabilità soggettiva che dà luogo ad una forma di risarcimento del danno" (BONGIORNO, *Spese giudiziali*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, 4; CORDOPATRI, *Un principio in crisi: victus victori*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 265282?) derivante dalla lesione del canone di buona fede processuale.

LA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza tradizionale ha lungamente negato rilevanza sanzionatoria in rito alla mancanza di sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel rispetto del principio di libertà delle forme previsto dall'art. 121 e 156 c.p.c..

Recenti pronunce, però, hanno fatto registrare un'inversione di tendenza sul punto, segnatamente nei giudizi di impugnazione. In più casi la violazione del criterio redazionale in parola è stata sanzionata in via processuale, con una chiusura del processo in rito, in quanto, l'atto è stato ritenuto "inidoneo a prospettare una vera e propria domanda giudiziale" (cfr. Cass. civ., 06 agosto 2014, n. 17698 secondo cui: "Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una

declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui"; v. anche Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20589; Cass. civ., Sent., 05 febbraio 2015, n. 2143; Cass. civ., 04 luglio 2012, n. 11199).

CONCLUSIONI

Gli operatori della giustizia si sono interessati al tema a vari livelli: con contributi dottrinali, con pronunce giudiziali, con dibattiti pubblici all'interno dei vari Ordini dell'Avvocatura locale.

L'esigenza di individuare criteri oggettivi che possano declinare nell'uso pratico il principio in esame ha portato, persino, nel dicembre 2015, alla sottoscrizione di un "Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense", già segnalato in questo [Settimanale](#). Tale Protocollo (siglato dal Primo Presidente della Corte e dal Presidente del CNF) pone le: "Regole redazionali dei motivi di ricorso per Cassazione.". In tale documento vengono identificati precisi limiti dimensionali alla redazione degli atti processuali da depositare alla Corte di Cassazione. La soluzione data alla valenza giuridica delle indicazioni è espressamente rinvenibile in una nota del testo secondo la quale: *"Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (e degli altri scritti difensivi citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, [...], è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio."*

Volendo dirla con le parole di un celebre romanzo di Leonardo Sciascia "Una storia semplice": « *L'italiano non è l'italiano: è il ragionare*».

In vero, forme espressive semplici e chiare costituiscono il primo essenziale elemento per raggiungere il tanto auspicato giusto processo di ragionevole durata e l'iniziativa del Tribunale di Milano è perfettamente riconducibile nel solco del dibattito sulla definizione di criteri condivisi in merito alla redazione degli atti processuali in maniera sintetica e chiara.

IMPUGNAZIONI

Sull'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per omessa indicazione od omessa prova della data di comunicazione dell'ordinanza

di Michele Ciccarè

Cass., Sez. VI-Lavoro, 10 marzo 2016, n. 4738

[Scarica la sentenza](#)

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. – Mancata indicazione della data di comunicazione dell'ordinanza filtro – Ammissibilità o inammissibilità – Rimessione alle Sezioni Unite (C.p.c. artt. 348 ter, 366)

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. – Mancato deposito della prova circa la data di comunicazione dell'ordinanza filtro – Procedibilità o improcedibilità – Rimessione alle Sezioni Unite (C.p.c., artt. 348 ter, 369, co. 2, n. 2)

[1] *Rilevato che costituisce questione di massima di particolare importanza, oltretutto oggetto di contrasto giurisprudenziale, la sorte del ricorso per cassazione, proposto ex art. 348 ter c.p.c., nei casi di mancata indicazione della data di comunicazione dell'ordinanza filtro – ammissibilità ovvero inammissibilità ex art. 366 c.p.c. –, sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.*

[2] *Rilevato che costituisce questione di massima di particolare importanza la sorte del ricorso per cassazione, proposto ex art. 348 ter c.p.c., nei casi di mancata produzione della prova circa la data di comunicazione dell'ordinanza filtro – procedibilità ovvero improcedibilità ex art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c. –, sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.*

CASO

[1, 2] Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 348 ter, co. 3, seconda pt., c.p.c. il termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnazione «decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità» dell'appello.

[1] Nel caso di specie, pronunciata l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., il soccombente impugnava la sentenza di primo grado ex artt. 348 ter, co. 3, e 360, co. 1, c.p.c., senza menzionare, nel testo del ricorso per cassazione, la data dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza filtro.

[2] Inoltre, il ricorrente non depositava presso la cancelleria della Corte di cassazione nessun documento attestante la data di comunicazione della suddetta ordinanza.

SOLUZIONE

La sez. VI-Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni (v. analoghe ordinanze di rimessione Cass., 10 marzo 2016, n. 4737 e Cass., 14 marzo 2016, n. 5006):

[1] se sia da considerare inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione proposto *ex art. 348 ter* c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, qualora la parte non indichi nel testo dell'atto la data dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello;

[2] se debba dichiararsi l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., del giudizio di legittimità proposto *ex art. 348 ter* c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, quando la parte non abbia depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione l'atto di comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

QUESTIONI

[1] In relazione al primo quesito, stando ad un orientamento maggioritario, il ricorrente deve indicare, pena l'**inammissibilità** del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado, la data di comunicazione dell'ordinanza filtro (Cass., 23 febbraio 2016, n. 3531; Cass., 4 febbraio 2016, n. 2262; Cass., 3 febbraio 2016, n. 2130; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25592; Cass., 25 novembre 2015, n. 24074; Cass., 20 novembre 2015, n. 23831; Cass., 18 novembre 2015, n. 23637; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20236).

In particolare, tale adempimento va considerato requisito essenziale di contenuto/forma del ricorso: infatti, per il principio di autosufficienza, esso deve contenere anche ogni elemento idoneo a poterne valutare la tempestività.

Tale regola non trova applicazione (v. Cass., 9 ottobre 2015, n. 20236):

1. quando l'impugnazione sia comunque proposta nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza filtro (cfr. anche Cass., 12 marzo 2009, n. 6050 e Cass., 7 luglio 2004, n. 12462, in materia di regolamento di competenza);
2. allorché l'onere di comunicazione dovesse essere escluso per legge;
3. se la comunicazione della cancelleria – da doversi in tal caso necessariamente depositare *ex art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.* – risulti inidonea ad individuare il tipo di provvedimento emanato (sul punto Cass., 26 novembre 2015, n. 2412; Cass., 6 ottobre 2015, n. 19949; Cass., 11 settembre 2015, n. 18024).

Anche in caso di espressa indicazione della data di comunicazione del provvedimento impugnato, resta comunque impregiudicato il potere di accesso agli atti della Suprema Corte, al fine di constatare l'effettiva tempestività del ricorso proposto.

Viceversa, secondo un diverso indirizzo, la tempestività dell'impugnazione può essere verificata dalla Corte «*nell'esercizio del suo dovere d'ufficio*», con la conseguenza che il ricorso è **ammissibile** nonostante la mancata indicazione della data di comunicazione dell'ordinanza filtro (così Cass., 15 dicembre 2015, n. 25208).

[2] In merito alla seconda questione si contrappongono due teorie.

1. Stando al **dato letterale**, il mancato deposito della prova dell'avvenuta comunicazione non sembra comportare l'improcedibilità del giudizio di legittimità introdotto. Infatti, l'art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., prevede il deposito della «*copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta*»; viceversa, nei casi in analisi si è in presenza di una comunicazione, oltretutto del provvedimento non impugnato.
2. Stando ad un'**interpretazione sistematica** e preso atto della peculiarità del filtro in appello, un siffatto onere potrebbe essere esteso ai casi *de quibus* per identità di *ratio*, consistente nella possibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione proposta. Peraltro, la giurisprudenza ha già imposto a pena di improcedibilità – nei casi in cui il *dies a quo* per l'impugnazione decorra per legge dalla comunicazione, e non dalla notificazione – il deposito in copia autentica del provvedimento impugnato corredato dalla prova dell'avvenuta comunicazione (Cass., 30 luglio 2015, n. 16169; Cass., 16 aprile 2009, n. 2004).

In generale, sulla compatibilità costituzionale delle disposizioni che fanno decorrere il termine breve per impugnare dal giorno della comunicazione della decisione v. Cass., 5 novembre 2014, n. 23526.

DIRITTO BANCARIO

Domanda di nullità delle clausole del contratto di c/c

di **Fabio Fiorucci**

La giurisprudenza di merito ha chiarito che, quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, al fine di ottenere, con pronuncia meramente dichiarativa, una rettifica in favore del correntista delle risultanze del saldo del conto stesso (Trib. Agrigento 14.3.2016; Trib. Monza 13.3.2015; Trib. Torino 13.11. 2014; Trib. Palermo 26.6.2014;).

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'istituto bancario in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare – mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche del contratto di conto corrente – i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Ciò perché << L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (...) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo >> (Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. 9099/2012; Cass. 23229/2004).

In particolare, la produzione del contratto di c/c è necessaria per accertare e verificare, tra le altre cose, il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 117 TUB (il quale stabilisce che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista (Trib. Agrigento 14.3.2016).